

Bruxelles, 21 settembre 2026
(OR. en)

13413/26

DELECT 150
DENLEG 92
FOOD 125
VETER 142
FEED 50

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6511 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.9.2026 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6511 final.

All.: C(2026) 6511 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2026
C(2026) 6511 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2026

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda
determinati criteri per la selezione dei campioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui.

Dopo i primi anni di attuazione di tali prescrizioni specifiche, sembrerebbe che alcuni criteri di campionamento debbano essere modificati. Sulla base dell'esperienza acquisita, in determinati gruppi di prodotti non vi sono sostanze pertinenti da analizzare e per tali combinazioni è pertanto opportuno sopprimere la frequenza obbligatoria. Al fine di garantire il campionamento di tutte le sostanze del gruppo A all'interno dei sottogruppi, è opportuno aggiungere disposizioni supplementari. Nell'ambito dei controlli ufficiali delle sostanze autorizzate, è opportuno aggiungere disposizioni più precise in materia di campionamento per quanto riguarda le combinazioni appropriate di tali sostanze con i gruppi di prodotti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sui residui di medicinali veterinari¹, che si è riunito per discutere la questione il 6 luglio 2026.

Poiché le modifiche proposte dal presente regolamento delegato sono di modesta entità, non è necessaria alcuna valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del regolamento delegato è costituita dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

¹ Riferimento E03595 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2026

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione² stabilisce i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri. Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo A, paragrafo 3, lettera f), da sottoporre a controllo per gli insetti e il miele. È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo di campionamento indicato nella tabella di cui all'allegato II, lettera A, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.
- (2) Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti di cui agli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644. Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione di tali disposizioni, occorre chiarire che, quando le tabelle di tali allegati si riferiscono a categorie ampie di gruppi

¹ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1644/oj).

di sostanze, è opportuno sottoporre a controllo tutti i gruppi di sostanze di tali categorie. È pertanto opportuno inserire negli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 disposizioni supplementari per la selezione di combinazioni specifiche.

- (3) Al fine di garantire un approccio armonizzato alla pianificazione basata sul rischio per le sostanze del gruppo B, nell'allegato II, lettera B, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 dovrebbero essere aggiunti criteri più dettagliati per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri.
- (4) Sulla base dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nei piani nazionali di sorveglianza della produzione randomizzati negli Stati membri non figurano sostanze pertinenti del gruppo B1d da sottoporre a controllo per gli insetti. È pertanto opportuno sopprimere l'obbligo di campionamento indicato nella tabella di cui all'allegato IV, parte relativa alle sostanze del gruppo B, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti interessati.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1644.
- (6) Poiché le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1644 devono essere incluse nei piani nazionali di controllo basati sul rischio e nei piani nazionali di sorveglianza randomizzati da presentare alla Commissione per una valutazione annuale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione³, il presente regolamento dovrebbe applicarsi per la prima volta ai piani per l'anno 2027. È pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2027,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN